



## **COMUNE DI MONDOLFO**

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

# **PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SPORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI**



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

### **PREMESSO CHE:**

*Le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*

*Visto e richiamato l'art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell'I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1;*

*L'applicazione dell'art. 5 della legge n. 381/1991 incontra dei limiti solo nelle ipotesi in cui il pubblico servizio sia rivolto anche alla collettività e non solo alla PA quindi la riserva di partecipazione posta dalla norma in questione può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della PA cioè erogati a favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa così afferma anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 4129 del 07/10/2016.*

*Il Comune di Mondolfo, alla luce di quanto sopra, intende affidare il servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nelle scuole dell'infanzia e primarie statali attraverso la stipula di una convenzione ex art. 5, comma 1, L. 381/1991 indicendo una procedura aperta riservata ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n. 50/2016 alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) L. 381/91 al fine di favorire l'integrazione e creare l'opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, nel rispetto dei principi di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità ed economicità del D.lgs. 50/2016 ed in conformità alle linee guida formulate dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016.*

## **CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto dell'appalto è l'espletamento del servizio di consegna, sporzionamento e distribuzione pasti nelle scuole dell'infanzia e primarie statali poste nel territorio del Comune di Mondolfo, meglio descritto all'articolato seguente.

### **ART. 2 – SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI APPALTO**

Le sedi scolastiche presso le quali devono essere svolti i servizi oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- |                                       |                   |           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| - SCUOLA PRIMARIA "Campus"            | Viale Europa 3    | MAROTTA;  |
| - SCUOLA DELL'INFANZIA "Aquilone"     | Via Fermi 3       | MONDOLFO; |
| - SCUOLA DELL'INFANZIA "Girasole"     | Via Amato 6       | MONDOLFO; |
| - SCUOLA DELL'INFANZIA "Campus"       | Viale Europa 11   | MAROTTA;  |
| - SCUOLA DELL'INFANZIA "Arcobaleno"   | Via Raffaello 13  | MAROTTA;  |
| - SCUOLA DELL'INFANZIA                | Via Betti 20      | MAROTTA;  |
| (solo consegna pasti)                 |                   |           |
| - CENTRO SOCIALE DIURNO "La Rosa Blu" | Viale V. Veneto 2 | MONDOLFO  |
| - ASILO NIDO COMUNALE                 | Via Occorsio 35   | MONDOLFO  |

Le sedi e le modalità di svolgimento dei servizi possono subire variazioni anche in corso di esecuzione dell'appalto senza che intervengano modifiche alle pattuizioni del presente capitolato.

Lo svolgimento delle attività rientranti nell'appalto avverrà ad integrazione delle mansioni svolte dal personale dello Stato per conto del Comune, se concordato con i Dirigenti Scolastici nelle diverse strutture, al fine di garantire funzionalità ed economicità al servizio stesso.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

L'appaltatore è tenuto in particolare ad eseguire le seguenti prestazioni:

- a. *ricevimento pasti e riscontro con i relativi documenti di trasporto;*
- b. *sanificazione dei tavoli immediatamente prima della refezione;*
- c. *apparecchiatura dei refettori (predisposizione tovaglie, tovaglioli, stoviglie ed acqua);*
- d. *preparazione accessori per sporzionatura pasti;*
- e. *pulizia, sanificazione e lavaggio della frutta;*
- f. *sporzionatura e distribuzione dei pasti (primo, secondo, contorno, pane e frutta) con particolare attenzione alle diete differenziate;*
- g. *sparecchiatura del refettorio;*
- h. *raccolta e smistamento rifiuti: si prescrive la raccolta differenziata con distinzione dell'organico dall'inorganico, carta e multimateriale (plastica, alluminio, vetro ecc.);*
- i. *lavaggio e sanificazione delle stoviglie e delle attrezzature da cucina utilizzate per sporzionare e delle attrezzature di portata;*
- j. *asciugatura e riordino delle stoviglie e delle posate;*
- k. *lavaggio e sanificazione dei contenitori da asporto viveri;*
- l. *pulizia dei locali dove avviene lo sporzionamento;*
- m. *tenuta e compilazione schede HACCP;*
- n. *partecipazione ai corsi di formazione annuali sulle corrette procedure alimentari;*
- o. *collaborazione con il personale scolastico nello svolgimento di tutti i servizi ausiliari previsti dalle convenzioni tra il Comune e le scuole per le funzioni miste;*
- p. *caricamento e scaricamento dei contenitori termici contenenti i pasti, nella fase di trasporto dalla cucina centrale ai vari punti di distribuzione;*
- q. *conduzione dell'automezzo di proprietà comunale con cui vengono trasportati i contenitori termici contenenti i pasti nelle varie mense comunali.*

L'appaltatore è altresì obbligato ad espletare il servizio nel rispetto delle obbligazioni unilateralmente assunte in sede di gara e delle indicazioni operative formulate dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell'esecuzione.

### ART. 3 - QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni devono essere erogate in orario scolastico, da settembre a giugno, per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Seguendo il calendario scolastico annuale, il servizio viene interrotto nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze di Natale, Pasqua, periodo estivo ed ogni altro caso di interruzione delle lezioni).

Le prestazioni devono essere erogate nelle scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno in orario compreso tra le ore 11,15 e le ore 15,00 circa, in orari differenziati e per un numero di ore giornaliere di servizio stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico in misura variabile nei diversi plessi scolastici.

Il servizio deve essere svolto come segue:

- n. 9 operatori ausiliari in servizio nelle mense scolastiche per un monte-ore complessivo di 19,30 ore giornaliere. Inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico, è previsto un monte-ore massimo complessivo di circa 25 ore, da ripartire nelle 5 mense scolastiche, per le operazioni di pulizia straordinaria dei locali e delle stoviglie, prima dell'inizio del servizio di refezione;
- n. 1 operatore per 2 ore al dì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 circa, per caricamento e scaricamento dei contenitori termici contenenti i pasti;
- n. 1 operatore con patente B per 4 ore al dì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 circa, per i servizi di conduzione dell'automezzo di proprietà comunale con cui vengono trasportati i



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

contenitori termici contenenti i pasti nei vari punti di distribuzione e di caricamento/scaricamento contenitori.

La determinazione del fabbisogno effettivo per ciascun servizio avverrà comunque all'inizio di ogni anno scolastico e potrà essere modificata nel corso dello stesso sia in eccesso che in difetto.

La previsione del fabbisogno di cui al presente capitolato non è in ogni caso vincolante per l'Amministrazione ai fini del pagamento del corrispettivo, per il quale si fa riferimento alle sole prestazioni effettivamente rese.

La Cooperativa è tenuta ad erogare le prestazioni per il numero di ore richiesto dal Comune e comunque si impegna sin d'ora a rispondere alle eventuali richieste di aumento del numero di ore e/o del numero di operatori entro un limite di tempo non superiore a 5 (cinque) giorni.

### ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio descritto agli articoli precedenti dovrà essere espletato per un periodo di n. 3 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 2018/2019. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o rinnovare l'affidamento, come meglio descritto all'art. 15.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa, in ogni caso, la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia di cui all'art. 13.

### ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

#### **PREVISIONE COSTO APPALTO**

- Materna Via Giove:	1 operatore per 2 ore al di - dalle ore 12,00 circa
- Materna Campus:	1 operatore per 3,15 ore al di - dalle ore 11,45 circa
- Materna Mondolfo:	1 operatore per 2 ore al di - dalle ore 12,00 circa + 1 operatore per 2 ore
- Materna Centocroci:	1 operatore per 2,30 ore al di - dalle ore 11,30 circa
- Materna Via Betti:	+ 1 operatore per 1,30 ore

TOTALE INFANZIA ORE 11,45 + 1,30 ore Betti = ore 13,15/di

- Elementare Campus Tempo Pieno:	1 operatore per 2,30 ore al di - dalle ore 12,30 circa 1 operatore per 2 ore al di - dalle ore 12,00 circa 1 operatore per 1,45 ore al di - dalle ore 12,15 circa (Pia)
----------------------------------	---

TOTALE PRIMARIA = ore 6,15/di

**TOTALE ORE SCODELLAMENTO = ore 19,30 ORE/DI' X 5GG/SETTIMANA**

Inoltre prima dell'inizio della scuola un operatrice provvederà, in ogni scuola, alla pulizia dei locali e delle stoviglie: per 4 ore in ciascuna delle 5 scuole materne + 5 ore circa nel tempo pieno. In totale fanno **25 ore in più**.

---

**SCUOLE INFANZIA: 15+24 settimane = 39 – in realtà 14 + 24 = 38 settimane**  
**SCUOLA PRIMARIA T.P.: 15+21 settimane = 36 - in realtà 14 + 21 = 35 settimane**



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

<b>SCODELLAMENTO</b> <b>Per ora 8 operatori + 1 Betti da gennaio 2018</b>	<b>ore 3.599,75</b>
<b>Infanzia: 13,15 ore x 5gg x 38 sett. = ore 2.498,50</b> <b>Primaria: 6,15 ore x 5gg x 35 sett. = ore 1.076,25</b> <b>+ 25 ore</b>	<b>ORE/ANNO 3.600</b> -
<b>AIUTO SCARICO CONTENITORI VIVERI</b> <b>1 operatore x 38 settimane</b> ORE 2/di (dalle ore 11,00 alle ore 13,00) X 5GG X 38settimane = ORE 380	<b>+ 380 ORE/ANNO</b>
<b>TOTALE ORE 3.980/ANNO</b>	
<b>3.980 ore/anno x € 14,84 = € 59.063,20 + Iva</b>	

<b>TRASPORTO VIVERI – 1 autista x 38 settimane</b> ORE 4/DI' (dalle ore 9,00 alle ore 13,00) = 4 ORE X 5 GG X 38 settimane = ORE 760/ANNO <b>760 ore/anno x € 15,81 = € 12.015,60 + Iva</b>
---

### IMPORTO APPALTO:

**€ 59.063,20 + € 12.015,60 = € 71.078,80/ANNO NETTI**

**X 5% spese di gestione = € 74.632,74 + iva 22% (impegno € 91.051,95/anno)**

**COSTO APPALTO PER 3 ANNI: € 223.898,22 NETTI + 1 rinnovo= € 298.530,96**

L'importo complessivo dell'appalto è quantificato in € Euro 298.530,96 oltre Iva l'importo complessivo presunto dell'appalto, per i tre anni di affidamento dei servizi + un ulteriore anno di rinnovo [importo annuo Euro 74.632,74 + Iva al 22%] di cui Euro 3.000,00 per i costi della sicurezza, determinato tenendo conto dei costi generali nonché del monte ore stimato come occorrente per l'espletamento delle attività richieste e del relativo costo orario calcolato facendo riferimento al costo del lavoro determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le cooperative di cui al D.M. ottobre 2013 che forniscono i servizi oggetto dell'appalto e di un congruo livello di inquadramento del personale utilizzabile per le prestazioni richieste.

Per l'espletamento dell'appalto sono rilevabili rischi da interferenza per i quali è necessario la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" DUVRI.

I costi per la sicurezza, di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come determinati al comma 1, sono dovuti all'impresa per formazione, informazione, scelta ed addestramento nell'uso dei DPI del proprio personale. E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a tali adempimenti. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario e dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto dalla società affidataria sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa sulle modifiche contrattuali e dal successivo art. 23.

### **ART. 6 - REVISIONE DELL'IMPORTO**

I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

### CAPO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

#### ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato a mezzo di **procedura aperta** alla quale potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale definiti nel bando di gara.

Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa le imprese che:

- a. *abbiano svolto negli ultimi tre anni almeno tre servizi di sporzionamento e distribuzione pasti per un importo complessivo medio annuo non inferiore ad € 111949,11 (pari ad una volta e mezzo l'importo annuale a base di gara secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in quanto ritenuto parametro fortemente indicativo della capacità gestionale ed organizzativa dell'operatore in riferimento al servizio in oggetto.*
- b. *producano in sede di gara almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 a comprova della propria solidità e solvibilità, rilasciate nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell'offerta.*

Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a) del comma precedente deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento temporaneo.

#### ART. 8 - CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La gara per l'affidamento del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., valutabile in base ai seguenti elementi:

<b>A</b>	<b>Prezzo</b>	<b>massimo punti</b>	<b>30</b>
<b>B</b>	<b>Offerta progettuale</b>	<b>massimo punti</b>	<b>70</b>
		<b>totale</b>	<b>100</b>

Con riferimento all'elemento di cui al comma precedente **lettera A - Prezzo** l'attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente determinato come segue:

$C_i$  (per  $A_i \leq A_{soglia}$ ) =  $X \cdot A_i / A_{soglia}$

$C_i$  (per  $A_i > A_{soglia}$ ) =  $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

**A<sub>i</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

**A<sub>soglia</sub>** = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti **X = 0,85**  
**A<sub>max</sub>** = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Relativamente all'elemento **prezzo** l'offerta dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale unico, sia in cifre che in lettere, inteso come unico sconto da applicare all'importo complessivo ed al prezzo orario.

Al fine della verifica dell'eventuale anomalia, ciascun concorrente dovrà, in sede di gara, specificare la composizione del prezzo orario e complessivo, ottenuto dal ribasso offerto, per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento al costo del personale addetto, con riferimento ai livelli di inquadramento previsti dal CCNL di categoria, compreso l'eventuale integrativo regionale, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti da utilizzare nel servizio, all'utile d'impresa, ai costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e quant'altro determina il prezzo offerto.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto della congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali, non ribassabili ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e conglobare negli importi l'utile e i costi d'impresa.

Con riferimento all'elemento di cui al comma 1 **lettera B - Offerta progettuale** l'Amministrazione individua i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco indicato:

<b>Sotto elemento B1</b> Relazione descrittiva dalla quale risultino le modalità con le quali la Cooperativa intende organizzare il servizio ed assicurare la corretta tenuta dei registri per HACCP. <i>(Max n.1 pagine formato A4)</i>	<b>Max 20 p.ti</b>
<b>Sotto elemento B2</b> Relazione descrittiva dalla quale risultino le modalità con le quali la Cooperativa intende assicurare le sostituzioni e la continuità del servizio. <i>(Max n.1 pagine formato A4)</i>	<b>Max 20 p.ti</b>
<b>Sotto elemento B3</b> Relazione descrittiva dalla quale risultino le iniziative che la Cooperativa intende intraprendere per migliorare la qualità dei servizi affidati. <i>(Max n.1 pagine formato A4)</i>	<b>Max 20 p.ti</b>
<b>Sotto elemento B4</b> Programma di formazione e aggiornamento professionale <i>(Max n.1 pagine formato A4)</i>	<b>Max 10 p.ti</b>

Per l'attribuzione dei punteggi la Commissione appositamente nominata valuterà le offerte rimesse dai concorrenti utilizzando i seguenti criteri:

**Sotto elemento B1:** verrà valutato il sistema di autocontrollo utilizzato dalla ditta concorrente per garantire la corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio, nonché la qualità delle prestazioni rese, con particolare riferimento alla frequenza delle ispezioni e alle modalità di report al competente ufficio comunale.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

**Sotto elemento B2:** verrà valutato il programma di con il quale verranno valutate le sostituzioni e la continuità del servizio.

**Sotto elemento B4:** verrà valutato il programma di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio offerto dal concorrente, con particolare riferimento ai corsi e momenti formativi più attinenti ed utili a sviluppare competenze specifiche per la gestione delle attività oggetto dell'appalto.

Sulla base dei parametri sopra indicati verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante “**confronto a coppie**” seguendo le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti sotto - elementi di valutazione B1 e B4.

Per quanto attiene invece il **Sotto elemento B3** l'attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:

$$V(a)_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

**R<sub>a</sub>** = proposte migliorative del servizio offerte dal concorrente e ritenute significative **R<sub>max</sub>** = maggior numero di proposte ritenute significative offerte da un concorrente. Si precisa che non verranno considerate significative le proposte che comportino costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Qualora la relazione superi i limiti sopra indicati, la Commissione provvederà a valutare esclusivamente quanto richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### ART. 9 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

Ai fini dell'aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere la documentazione richiesta dal bando di gara.

## CAPO III - CONTRATTO D'APPALTO

### Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo.

Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.





## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lett. eeee) del D.lgs n. 50/2016, per cui i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l'importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità delle prestazioni effettivamente eseguite, fermi restando i limiti previsti al successivo articolo 23.

### **Art. 11 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente capitolato speciale;
- l'offerta economica della società aggiudicataria;
- l'offerta qualitativa presentata dall'aggiudicataria ai sensi del precedente art. 8.
- il DUVRI.

### **Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

### **Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dall'Amministrazione e preventivamente comunicati all'impresa affidataria. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell'80% con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 comma 5 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

### **ART. 14 - CONTRATTI AGGIUNTIVI**



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'appaltatore una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'articolo 22, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.

Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 10 e 12.

### ART. 15 - RINNOVO E PROROGA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio, per un ulteriore anno scolastico agli patti, prezzi e condizioni in essere ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall'Amministrazione appaltante al soggetto affidatario, per una sola volta, qualora si ritenuto opportuno e conveniente, tenuto conto dei prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura di gara. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare l'affidamento oggetto del contratto d'appalto fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### ART. 16 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, e salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, all'avvio dell'anno scolastico 2018/2019.

In considerazione che il calendario scolastico è annualmente approvato dalla Regione Marche e stante l'autonomia dei dirigenti scolastici di richiedere il servizio di mensa dal 1° giorno di scuola o successivi, la data di inizio prevista, di norma, per il 15 settembre di ciascun anno, è da ritenersi suscettibile di variazioni nel corso del periodo cui si riferisce l'affidamento.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, il Responsabile del Procedimento e/o il direttore dell'esecuzione possono dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previi:

- ✓ verbale di consegna sottoscritto dalle parti
- ✓ in ogni caso, gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 13.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

### ART. 17 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Qualunque circostanza che coinvolga il Servizio-Istruzione obbligando la cooperativa a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria; deve comunque essere data una preventiva e tempestiva comunicazione all'impresa medesima.

### ART. 18 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEL COMUNE

L'appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 2 nel rispetto delle regole dell'efficienza del servizio, di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore:

- ✓ le spese che dovrà sostenere per l'acquisto, la pulizia, la sostituzione degli indumenti occorrenti per l'espletamento del servizio (camici, cappelli, scarpe, tesserini di riconoscimento ecc.);
- ✓ le spese per qualsiasi assicurazione del personale addetto al servizio, nonché le spese relative ad eventuali responsabilità verso terzi.

La Ditta dovrà provvedere, inoltre, a sua cura e spese, alla sostituzione del materiale rotto o danneggiato nell'espletamento del servizio, fatto salvo il deterioramento per l'uso.

Il servizio oggetto di appalto ha carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. Grava pertanto sull'impresa appaltatrice l'obbligo assoluto di dargli esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della L.146/1990;

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima, applicando le penalità previste al successivo art. 26.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, dell'eventuale verbale di consegna indicato all'art. 16 comma 3, del contratto d'appalto e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nella materia oggetto d'appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 193/2003 e s.m.i..

L'appaltatore dovrà altresì espletare il servizio affidatogli nel rispetto delle indicazioni impartite per scritto dal direttore dell'esecuzione e concordare con lo stesso eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che dovessero compromettere la regolarità del servizio.

L'appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a redigere e trasmettere al competente Servizio Istruzione, con cadenza semestrale, o anche su richiesta di quest'ultimo, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

- a comunicare al Servizio Istruzione, in aggiunta al rapporto di cui sopra, ogni notizia utile connessa al servizio appaltato con specifico riferimento alle varie problematiche verificatesi.

Il Comune provvederà a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria le attrezzature necessarie per l'apparecchiatura dei refettori, gli accessori per lo sporzionamento, i macchinari necessari per il lavaggio e la sanificazione delle stoviglie, i prodotti di igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature, salvi eventuali beni strumentali offerti dall'appaltatore in sede di gara.

### ART. 19 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative così come previsto all'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore.

Essendo rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nella convenzione in scadenza, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, il personale addetto all'appalto e convenzione stessi, mantenendo loro della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

**Pertanto, ai sensi dell'art. 50 del Codice l'impresa aggiudicataria, allo scopo di garantire la continuità del servizio già prestato e nel contempo l'efficienza del servizio e il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi dei vigenti CCNL dei lavoratori del Settore si obbliga ad assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio oggetto di appalto, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano adibiti dal precedente aggiudicatario per un totale di n. 11 operatori attualmente in servizio di cui n. 9 nelle scuole, n. 1 autista automezzo trasporto pasti e n. 1 aiuto per carico e scarico contenitori pasti.**

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e nei confronti dei soci—lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, ne avrà titolo a



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Il personale dell'Impresa dovrà presentarsi in servizio in modo decoroso ed igienico.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento dei servizi.

Il concessionario è responsabile del corretto trattamento degli alimenti in tutte le fasi delle attività previste dal presente capitolato. Il Comune di Mondolfo si avvale dei competenti servizi territoriali ASUR e di laboratori specializzati per la sorveglianza igienico-sanitaria delle mense scolastiche e per sopralluoghi senza preavviso.

Il personale impiegato nei servizi dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa aggiudicataria e la targhetta con il nome, la fotografia del dipendente e la data di assunzione (art. 18 co. 1 lett. u DLgs 81/2008; art. 5 L. 136/2010).

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

### **ART. 20 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA**

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione

Appaltante;

- β) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

→ ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

→ garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutte le procedure previste dal CCNL a tutela della salvaguardia dell'occupazione nell'ipotesi di cessazione di appalto riguardante il personale dipendente, pertanto, il soggetto affidatario è obbligato, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, ad assumere, qualora si renda necessario, il personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore alla data del 30.6.2018. Garantendo l'osservanza di detti adempimenti, il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'occupazione, interesse che l'Amministrazione intende prioritariamente perseguire, l'inadempimento alla suddetta obbligazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

L'appaltatore, nell'ambito degli adempimenti deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

copia dei versamenti contributivi e previdenziali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.

Secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Con il DUVRI preventivo allegato sono in particolare fornite, già in fase di gara d'appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. L'attività di distribuzione dei pasti dovrà effettuarsi nelle scuole dell'infanzia e primarie statali in cui la sicurezza è garantita, in riferimento alle norme vigenti, con competenza dell'Amministrazione comunale sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornitura ed installazione dei dispositivi per la protezione e la lotta agli incendi ed evacuazione nonché il loro controllo e revisione.

E' di competenza del Dirigente Scolastico di ogni struttura provvedere all'organizzazione della gestione delle emergenze ed evacuazione valutando in via preliminare i rischi di incendio presenti nella struttura con l'obbligo di redigere il "Piano di Emergenza".

Prima dell'affidamento del servizio verrà verificata l'idoneità professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e l'assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 15 e 18 del medesimo decreto e si provvederà a redigere il



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

documento unico di valutazione dei rischi definitivo, costituito dal DUVRI allegato al presente capitolato, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare.

Il DUVRI è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e si configurino, conseguentemente, nuovi potenziali rischi da interferenza. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

In sede di stipula del contratto sarà possibile integrare il DUVRI con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.

La proposta dell'aggiudicatario dell'appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi da lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione e sarà oggetto di apposita valutazione del committente. Il DUVRI, predisposto come sopra detto, dovrà essere allegato al contratto di appalto ed inviato, per quanto di competenze e per opportuna conoscenza, ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi del Comune di Mondolfo.

La ditta appaltatrice dovrà altresì, prima dalle stipula del contratto, produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato col DUVRI definitivo.

Amministrazione ed impresa affidataria dovranno redigere di concerto il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono richiamate le misure di protezione e prevenzione necessarie alla rimozione dei rischi da interferenza indicate nel DUVRI. L'impresa dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze applicando la normativa prevista dal D.M.10.3.1998, e s.m.i..

Considerando che nelle strutture scolastica è già presente il Piano di Emergenza redatto dai Dirigenti Scolastici, la Ditta appaltatrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione valutato il rischio incendio relativo alla propria attività, dovrà visionare e prendere atto di tutti i Piani di Emergenza e potrà altresì proporre eventuali integrazioni ai suddetto piani di emergenza in accordo con gli stessi Dirigenti Scolastici.

L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto delle norme indicate nel D.M. 10.3.1998, e s.m.i., e in particolare a designare almeno un lavoratore per ogni struttura scolastica incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta agli incendi e gestione delle emergenze, che dovranno essere adeguatamente formati in relazione al livello di rischi incendio definito dal documento di valutazione sopra indicato; l'impresa dovrà, inoltre, provvedere alla sorveglianza delle attrezzature ed impianti mentre il Comune provvederà al controllo periodico ed alla manutenzione di dette attrezzature ed impianti (D.M. 10.3.1998 Allegato VI, e s.m.i.).





## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

### ART. 21 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune, nel limite del 30 % dell'importo contrattuale. In caso di subappalto si applica quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui sopra, l'appaltatore si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo competente.

### ART. 22 - DANNI E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- ✓ l'appaltatore medesimo come contraente
- ✓ nel novero dei terzi l'Amministrazione comunale;
- ✓ massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l'Amministrazione Comunale di importi adeguati pari ad € 2.000.000,00 di massimale unico per R.C.T ed € 1.000.000,00 di massimale unico per R.C.O., e più precisamente:

R.C.T.	per sinistro	€ 2.000.000,00
R.C.T.	per persona	€ 2.000.000,00
R.C.T.	per danni a cose	€ 2.000.000,00
R.C.O.	per sinistro	€ 1.000.000,00
R.C.O.	per persone	€ 1.000.000,00

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitarne il verificarsi.

### ART. 23 - VARIANTI CONTRATTUALI

Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell'importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

### Capo V - CONTROLLI

#### Art. 24 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e/o il direttore dell'esecuzione del contratto.

E' in facoltà del responsabile unico del procedimento e/o direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:

- che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all'idoneità e professionalità degli addetti.

Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### Art. 25 - RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso in cui l'appaltatore durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

### **CAPO VI - PENALITÀ**

#### **Art. 26 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI**

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto ed al contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 25: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 sulla base della gravità dell'episodio contestato, per ogni plesso scolastico interessato.

#### **ART. 27 - PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

### **CAPO VII - PAGAMENTI ALL'IMPRESA**

#### **Art. 28 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., viene effettuato mensilmente, a seguito di presentazione di fattura elettronica emessa dall'appaltatore sulla base delle prestazioni effettuate non superiori alla misura di cui al precedente art. 3 ed accertate dal direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Alla fattura devono essere allegati prospetti mensili in cui siano indicate, per ogni giorno, le ore di servizio prestate da per ciascun operatore ed in quale servizio/struttura. Ciascun prospetto mensile deve essere sottoscritto dall'operatore di riferimento.

Il pagamento dell'ultima rata e delle trattenute di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente alla verifica di conformità dalla quale risulti che l'esecutore abbia completamente e correttamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.lgs 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.

Il pagamento degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, nel limite di cui al precedente art. 23, avverrà con le stesse modalità del servizio ordinario di cui al precedente comma 1 e per la misura espressamente e formalmente richiesta e autorizzata.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., verrà effettuato di norma con cadenza annuale, previa presentazione di apposita fattura, dopo l'invio, all'Ufficio Istruzione, della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute dall'appaltatore.

### **Art. 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## **Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
- c. per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione
- d. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- e. quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- f. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- g. ricorso al subappalto, di cui all'art. 21, senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
- h. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- i. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

### **Art. 31 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

### **Art. 32 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c) dell'articolo 30 il Servizio - Istruzione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 - P.IVA 00125710418

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **Art. 33 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.

#### **Art. 34 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Pesaro. E' infatti esclusa la possibilità di definire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

### **CAPO X - NORME GENERALI**

#### **ART. 35 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'impresa sottoscrivendo il presente capitolato, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 36 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula della convenzione, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere



## COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino  
C.F. 81002570414 – P.IVA 00125710418

copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

### ART. 37 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l'utilizzo anche dei sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica...) direttamente interessati allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003;
- g) il titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo.

### ART. 38 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti, che si ritengono parte integrante del capitolato stesso.